

APPELLO 7/2015

31[^] Regata Internazionale Pesaro - Rovigno "Sulla Rotta dei Trabacoli"
3[^] tappa Rovigno-Pesaro 4 maggio 2015

Lega Navale Italiana - Sezione Pesaro

ITA 11 c/ITA 47

Regole 61.2 - Contenuto della protesta

Una protesta deve essere fatta per iscritto e deve identificare

- (a) il protestato ed il protestante;*
- (b) l'incidente, includendo dove e quando è avvenuto;*
- (c) **Ogni regola che il protestante ritenga sia stata violata;** e*
- (d) Il nome del rappresentante della barca protestante.*

Comunque, se il requisito (b) è rispettato, il requisito (a) può essere regolarizzato in qualsiasi momento prima dell'udienza, ed i requisiti (c) e (d) possono essere regolarizzati prima e durante l'udienza.

estratto della decisione

relativa all'appello presentato via mail in data 18 maggio 2015, dalla barca X-Yacht denominata XLady con numero iscrizione ITA11, avverso la decisione emessa il 8 maggio 2015 dal Comitato per le proteste della 31[^] Edizione della regata Internazionale Pesaro-Rovigno- Pesaro , organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione di Pesaro, con la quale, in accoglimento della protesta proposta dall'imbarcazione ALIBI AKA MARISA- ITA 47, ITA 11 è stata squalificata dalla terza prova "Rovigno-Pesaro" in base all'art. "Classi" delle IdR.

fatti

La regata internazionale sulla rotta dei trabaccoli si svolge in tre prove aperte ad imbarcazioni d'altura che competono in tempo reale. Le istruzioni di regata prevedevano che il Circolo Organizzatore si riservava la possibilità di suddividere le imbarcazioni concorrenti in più classi in funzione della lunghezza fuori tutto e delle caratteristiche delle imbarcazioni, specificate dall'armatore all'atto della registrazione del modulo di iscrizione, secondo le classi definite nell'apposita regola delle stesse istruzioni di regata.

Sulla base della lunghezza fuori tutto di m. 9.98, dichiarata nel modulo di iscrizione dal proprio armatore, ITA 11 veniva inserita nella Classe B riservata alle imbarcazioni con LFT fino a m. 10.50. Alla fine della terza prova e dopo che ITA 11 aveva già tagliato il traguardo di Pesaro, un'altra imbarcazione ITA 47, arrivata con certo distacco, comunicava al CdR la propria intenzione di protestare ITA 11 per non aver dichiarato nella propria LFT la presenza del bompresso con il quale sarebbe risultata una lunghezza superiore al limite della classe e quindi la stessa imbarcazione avrebbe dovuto essere inserita nella classe C anziché in quella B in cui gareggiava anche ITA 47. Questa poi, , presentava la preannunciata protesta per la quale il CdP fissava l'udienza il giorno 8 maggio 2015, precedente quello in cui si sarebbero svolte le premiazioni. L'armatore di ITA 11, chiedeva lo spostamento della discussione a causa di personali impegni di lavoro, ma non avendolo ottenuto, presentava una memoria scritta con le sue contestazioni alla validità e merito della protesta.

All'esito della discussione, che si svolgeva con la sola presenza del protestante ma con l'acquisizione delle controdeduzioni scritte del protestato, il CdP accertava i seguenti fatti:

“ 1) il protestante ha comunicato al protestato la sua intenzione di protestare mediante comunicazione VHF ascoltata anche dal UDR Piloni Paolo membro del CdR; 2) L'imbarcazione X Lady”(n.11 di iscrizione alla regata) aveva armato sulla prua un bompresso non dichiarato nel modulo di iscrizione; 3) da misurazione effettuata nella notte del 05.05.2015 da un membro del CdR, il bompresso presentava una estensione sporgenza dalla prua di 55 cm; 4) le memorie difensive della barca protestata “X Lady” a firma del suo comandante Sig. Bartozzi Luca, non apportano motivazioni tali da ritenere la barca in regola con quanto riportato nelle IdR sotto la voce “Classi”.

Concludeva quindi il CdP squalificando Ita 11 in forza della richiamata norma delle IdR che all'ultimo capoverso comminava la squalifica per le imbarcazioni che avessero utilizzato attrezzature difformi da quelle dichiarate nel modulo d'iscrizione.

Motivi dell'appello

Avverso tale decisione l'appello di ITA 11 che contesta la decisione del CdP sia per aver accolto una protesta invalida sotto diversi profili sia comunque per il merito della decisione relativa ad una protesta di stazza senza che le misurazioni del bompresso si fossero svolte correttamente ad opera di uno stazzatore e nel rispetto del contraddittorio.

Sulla validità della protesta l'appellante lamenta in particolare:

- 1) che il protestante non abbia adempiuto agli obblighi di informazione del protestato di cui alla regola 61.1 per non aver esposto la bandiera rossa né aver avvertito il protestato né in acqua né alla prima ragionevole occasione e per essere stata carente l'istruttoria sul punto del CdP;
- 2) la violazione della regola 61.3 del tempo limite della protesta per essere stata la protesta presentata oltre il tempo limite che, in assenza di alcuna diversa previsione nelle IdR, doveva essere calcolato secondo la previsione della predetta regola cioè entro due ore dall'arrivo dell'ultima imbarcazione partecipante alla regata.
- 3) la violazione della regola 61.2.(c) per mancanza dei requisiti della protesta come richiesti dalla predetta norma con particolare riferimento alla regola che si ritiene violata che non risulta essere stata indicata neanche nel corso della discussione della protesta.

Decisioni della GdA e sue motivazioni

La Giuria d'Appello ritiene fondato il terzo motivo di invalidità della protesta evidenziato da ITA 11 in quanto nel modulo della protesta allegato all'appello, come rilasciato allo stesso appellante dal Circolo organizzatore, risulta totalmente in bianco la parte relativa alla regola che il protestante ritiene sia stata violata e ciò, in tutta evidenza anche all'esito della discussione della protesta e dell'adozione della decisione che il CdP ha redatto sull'apposito parte sul retro dello stesso modulo di protesta.

La regola 61.2 nel definire quale debba essere il contenuto necessario di una protesta al punto c) indica: *ogni regola che il protestante ritenga violata*. Peraltro l'ultimo capoverso della stessa norma prevede altresì che tale requisito, qualora sia rispettato il precedente requisito b), possa essere completato anche dopo la presentazione della protesta prima o durante l'udienza.

Nel caso oggetto d'appello tale regola non risulta essere stata rispettata con la conseguenza dell'invalidità della protesta che pertanto non poteva produrre una decisione sul merito.

PQM

la Giuria d'Appello accoglie l'appello proposto dalla barca ITA 11 contro la decisione presa dal Comitato per le Proteste della 31^a Regata Internazionale Pesaro - Rovigno "Sulla Rotta dei Trabicoli" e, per l'effetto ordina al Circolo Organizzatore il reinserimento della stessa imbarcazione nella classifica della 3^a tappa Rovigno-Pesaro, nella posizione dalla stessa acquisita all'arrivo della stessa prova.

Così deciso in Genova il 25 luglio 2015

Il Presidente della Giuria d'Appello
Eugenio Torre